

AUDIZIONE

Senato della Repubblica

10° COMMISSIONE

Industria Commercio Turismo

30 gennaio 2014

**CONSULTA NAZIONALE
PRODUTTORI ORAFI**

*Organo di coordinamento delle Associazioni di Categoria
Confindustria Federorafi - Confartigianato Orafi
CNA Orafi - Confapi Unionorafi*



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

CONSULTA NAZIONALE PRODUTTORI ORAFI

*Organo di coordinamento delle Associazioni di Categoria
Confindustria Federorafi - Confartigianato Orafi
CNA Orafi - Confapi Unionorafi*



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

In un'epoca di profonda crisi dell'economia italiana il settore orafa gioielliero non può certo ritenersi immune dagli effetti negativi che questa ha causato.

Un mercato, quello dell'oro, che vive un continuo processo evolutivo anche per l'ingresso di nuovi protagonisti internazionali che vi si sono affacciati nell'ultimo decennio, specie dai Paesi emergenti, a discapito di molte imprese italiane.

Il mondo della produzione oggi conta circa 9.000 aziende. Un secco -28% rispetto al 2003, il che equivale a circa 3.500 aziende che hanno cessato l'attività. Ancora più preoccupante il dato se riferito all'ultimo biennio che vedeva operanti ben 11 mila unità produttive che davano lavoro a 50 mila addetti, al netto della filiera distributiva costituita da circa 18.000 punti vendita, tra gioiellerie ed oreficerie, che occupavano oltre 75.000 addetti.

Oggi rimanere sul mercato significa, e non è luogo comune, per le aziende orafe del nostro Paese rinnovare strategie, organizzazione, finanza, processi produttivi; il risultato di questi investimenti si traduce in produzioni destinate ai mercati esteri per un buon 75% del loro totale. Una produzione, quella attuale, che deriva dalla trasformazione di 86 tonnellate di materia prima di cui il 46% derivante da materiale cosiddetto usato.

Se prima del 2002, infatti, tra mercato domestico ed estero vi era un rapporto percentuale 70 a 30 a favore del primo, oggi i valori si sono invertiti causa la forte contrazione dei consumi interni soprattutto nella fascia medio alta di prodotto.

Il mercato interno ha assistito impotente alla chiusura di molte attività tradizionali al dettaglio passando da 23.500 unità del 2003 alle 18.343 del 2011. Nonostante questo continuiamo ad essere il Paese comunitario con il maggior numero di vetrine su strada.

Un settore, inoltre, che vive particolari problemi causa il prezzo delle materie prime e che nel recente passato ha raggiunto picchi da record. Tradizionalmente il prezzo dell'oro sale nei momenti di difficoltà delle borse, ed intorno al metallo giallo si innescano sistemi di speculazione noti e che non sono mancati neppure in questa occasione.

Compro Oro

(AS 237 - AS 327 - AS 1135)

In questo panorama si inserisce il fenomeno dei cosiddetti compro-oro, attività che in questi ultimi anni sono state aperte in gran numero in tutte le città italiane. Sono presenti oramai con un incremento costante a partire dal 2008, anno in cui inizia la loro comparsa anche con catene in franchising.

Con un volume di affari annuo complessivo stimato che oscilla in media tra i 5 ed i 6 miliardi di euro, con oltre 123 tonnellate di oro recuperato – secondo quanto stimato da uno degli istituti di ricerca più autorevoli, come il Gold Fields Mineral Services – l'Italia si accredita al secondo posto nel mondo dietro agli USA ma davanti a Cina e India.

Non è possibile mettere a fuoco la realtà della compravendita di oggetti preziosi usati, inevitabilmente dobbiamo quindi confrontarci con un'immagine sfocata. Dire con certezza quanti siano oggi i Compro Oro non è possibile poiché non si possono censire in alcun modo: non hanno né codice ATECO atto a distinguerli dalle altre attività del settore, né rilascio di autorizzazioni finalizzate alla loro sola attività.

Oggi, non avendo riscontri ufficiali, ci si confronta con stime più o meno attendibili; possiamo però affermare che tra le 10.000 e le 12.000¹ siano le attività operanti. Di queste solo 554 sono operatori professionali autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi della Legge 7/2000.

L'attuale panorama del settore si presenta con da una parte, causa la caduta del prezzo del metallo giallo, la contrazione delle attività con chiusure più o meno evidenti, dall'altra alcuni dati tanto attendibili quanto preoccupanti:

- secondo l'Eurispes per il 2013, il 28% degli italiani ha ceduto un proprio monile con un'impennata rispetto all'8,5% dell'anno precedente.
- La Guardia di Finanza ha sequestrato nei primi 8 mesi del 2013 oltre 179 kg di oro ed argento, con un incremento dell'86% rispetto allo stesso periodo del 2012 e ha denunciato 86 responsabili di traffico di metalli preziosi, 52 dei quali tratti in arresto (oltre il 200% rispetto all'anno precedente).
- Un controllo effettuato su 3.000 negozi ha fatto emergere 113 milioni di euro non dichiarati, IVA evasa per 36,5 milioni e 31 evasori totali. (Fonte AIRA, l'Associazione italiana responsabili anti-riciclaggio).

E' evidente, da questi dati, il perché queste attività preoccupino e non poco il settore, sia quello produttivo sia quello della vendita al dettaglio. Il fenomeno compro-oro, quando costituisce

¹ Fonte: Osservatorio della AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) che individua una presenza di un esercizio esclusivo di compro oro ogni 5/6 mila abitanti un dato in crescita rispetto a quello che identificava un compro oro ogni 13 mila abitanti di due anni fa.

attività prevalente ed è esercitata in maniera poco chiara, desta preoccupazione perché porta alla dequalificazione dell'intero comparto orafa italiano. Preoccupa poi dal punto di vista sociale quando opera, come si è detto, in situazioni di poca chiarezza e scarsa trasparenza dell'attività che può andare dall'evasione fiscale all'usura, dalla ricettazione al riciclaggio. Secondo operazioni condotte dalla Polizia giudiziaria, si stima che il 60% di queste attività è soggetta ad infiltrazioni criminali ed è correlato a fenomeni delinquenziali quali il riciclaggio, la ricettazione e l'evasione fiscale. E sembra questa essere una stima per difetto: gli oggetti acquistati dai compro oro sono pagati quasi sempre in contanti anche per cifre che superano il limite consentito dalla legge, e questo perché non vi è l'obbligo di rilascio di un qualsiasi documento fiscale dal momento che chi vende è un privato. Spesso in queste attività non si effettua la registrazione dell'identità del venditore, né si tiene la registrazione descrittiva di tutti gli oggetti ritirati sull'apposito registro di carico. Desta quindi viva preoccupazione nel settore orafa italiano la non rintracciabilità dell'oro usato che transita nei compro oro. L'attuale normativa prevede un periodo obbligatorio di giacenza di 10 giorni degli oggetti preziosi acquistati da privati da parte degli operatori del settore orafa prima che questi possano essere fusi o rivenduti alle fonderie.

Ciò per consentire agli organi di polizia di poter controllare la provenienza degli oggetti. Ma se non si procede alla puntuale registrazione del venditore, né a quella degli oggetti, questi ultimi possono essere tranquillamente fusi senza attendere i 10 giorni previsti dalla norma.

Per queste ragioni si rende necessaria l'emanazione di una norma che regolamenti l'attività dei compro oro, attività che pur configurando il commercio dell'oro attualmente normato dalla L.7/2000, non viene da questa disciplinata perché non si applica alle attività di Compro oro.

Inoltre, accanto ai cosiddetti "compro oro", che svolgono compra-vendita di gioielli usati come attività prevalente, esistono soggetti che svolgono tale attività in maniera occasionale e non certamente prevalente, pertanto a margine della loro attività principale. L'attività di acquisto oro usato da parte di questi soggetti deve essere tenuta ben separata da quella dei "compro oro" poiché sono dettaglianti di prodotti di oreficeria e gioielleria che acquistano oggetti preziosi usati prevalentemente dalla propria clientela, nella stragrande maggioranza dei casi permutandola con oggetti nuovi, o orafi che usano il metallo per produrre nuovi oggetti spesso per il medesimo cliente che gli ha ceduto oggetti preziosi.

La Consulta Nazionale dei Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio condividono in linea generale i contenuti delle proposte di legge in esame, ritenendo comunque importante sottolinearne alcuni aspetti, al fine di evidenziare le peculiarità e le ricadute sugli operatori del comparto orafa tutto.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di compra-vendita di oro e oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio

I disegni di legge in esame prevedono, seppur con modalità diverse, l'estensione delle disposizioni della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 a chi intenda esercitare l'attività di compravendita di oggetti preziosi prodotti in oro, metalli preziosi o contenenti pietre preziose.

Si vuole qui ribadire l'importanza che sia fatta una netta distinzione tra chi esercita l'attività di compro oro come prevalente, e chi non la svolge in maniera prevalente ma a margine dell'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi nuovi. Anche perché spesso l'acquisto di oggetti usati è un'opportunità in un momento di grave recessione economica, specie per attività a conduzione prettamente familiare (il 75 % delle attività al dettaglio orafo presenti sul territorio nazionale) che a fronte di una mutata richiesta del mercato accettano, anche in permuta di oggetti nuovi, monili obsoleti o comunque fuori mercato la cui unica destinazione può essere la successiva fusione o la trasformazione presso aziende produttrici, favorendo anche in questo caso la rivitalizzazione del mercato. Non va dimenticato, inoltre, che l'attività di permuta rientra, da sempre, tra i servizi offerti alla clientela dalle attività al dettaglio.

In particolare si conviene sulla previsione dell'art. 1. (Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio, disegni di legge AS 237 e AS 1135) del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7 quali la forma giuridica di società di capitale o di società cooperativa, l'oggetto sociale che comporti il commercio dell'oro ed un capitale sociale non inferiore a quello previsto per le S.p.A. pari a 120.000 euro, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Appare però non condivisibile che la medesima previsione sia da applicare anche a quanti svolgono l'attività di compravendita di oggetti preziosi usati in maniera occasionale o marginale all'attività prevalente, seppur con la previsione della riduzione del capitale sociale a 40.000 euro escludendo di fatto le operazioni relative al fino, ad uso industriale e semilavorati di esclusiva pertinenza degli operatori a "pieno titolo".

Vi è da considerare che su una platea di esercizi che svolgono l'attività al dettaglio di gioielleria e argenteria con riferimento ai dati rilevati dall'Agenzia delle Entrate nel novembre 2013, su 16.620 contribuenti oggetto dell'analisi sugli studi di settore per il periodo d'imposta 2011, solo 1.922 sono le imprese strutturate con la forma giuridica propria delle società di capitale, mentre la parte delle restanti attività, vale a dire l'88,44%, è costituita da società di persone (26,8%) o da persone fisiche (61,56); pertanto l'adozione dei criteri previsti dalla proposta relativamente ai requisiti per le cosiddette attività secondarie, troverebbero difficile applicazione per il conseguente onere finanziario a carico delle imprese costrette a mutare, per il necessario adeguamento normativo, la propria forma giuridica. Inoltre, è bene tenere presente che l'art. 34 comma 3, punto e del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato le restrizioni relative alla limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore.

A completamento della presente disamina si precisa, sempre con riferimento all'analisi degli studi di settore, che sono 511 le imprese che svolgono attività prevalente di compro-oro (88% dei ricavi).

Anche il disegno di legge AS 327 distingue l'attività in prevalente e marginale assoggettandola però a regimi autorizzatori diversi: la prima ai requisiti della legge 17 gennaio 2000, n. 7, la seconda alle autorizzazioni previste dall'art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

A parere della Consulta Nazionale Orafi e di Federpreziosi Confcommercio è auspicabile la distinzione delle attività di compravendita di oggetti preziosi usati sulla base della prevalenza e della marginalità da ricercarsi sull'ammontare complessivo dei ricavi (da definire in percentuale al ricavo dei proventi derivanti dall'attività principale in questione), limitando di fatto l'operatività alle operazioni concernenti oggetti preziosi usati tralasciando quando compreso nella dizione "oro da investimento" di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7 ai soli operatori esercenti attività prevalente.

La previsione dell'individuazione di un preciso (sotto)codice ATECO per dette attività, sicuramente consentirà il loro corretto censimento, oltre che la possibilità di un giusto inquadramento nell'ambito degli Studi di Settore, mentre è ritenuta sufficiente la sola iscrizione in un elenco da tenersi con modalità semplificate, istituito presso le Camere di Commercio, per quanti esercitano l'attività in maniera non prevalente. Auspicabile che anche questa previsione, in un'ottica di semplificazione e di non duplicazione delle formalità per le imprese, si debba ricercare attraverso la modifica/integrazione di elenchi già attivi quali ad esempio il Registro Imprese. Non dovrebbe invece dare luogo all'iscrizione in alcun elenco il ritiro di oggetti usati preziosi che avviene in maniera assolutamente occasionale.

Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti e dei metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e delle relative operazioni

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e di Federpreziosi Confcommercio accolgono con favore la previsione per più precise stringenti disposizioni di tracciabilità degli oggetti usati fabbricati in materiali preziosi, che certamente costituirà un valido elemento di lotta alla ricettazione. L'istituzione di un registro o di un elenco senza dubbio favorirà la tracciabilità di tutte le tipologia di operatori che svolgono attività di compravendita di oro usato. Parallelamente, l'aggiornamento delle disposizioni in materia di TULPS potrebbe altresì favorire l'informatizzazione delle imprese

attraverso l'istituzione di un registro di Pubblica Sicurezza telematico le cui modalità operative dovranno essere concordate di concerto con gli organi competenti.

A nostro parere questa azione di informatizzazione riveste un'importanza notevole perché consentirà un più agevole controllo da parte delle autorità di controllo che, attraverso la piattaforma informatizzata, avranno libero e immediato accesso, anche in remoto, a tutte le operazioni effettuate, che dovranno essere inserite nell'arco delle ventiquattro ore, anche al fine di favorire la riduzione dei tempi di immobilizzo dei beni usati, oggi di 10 giorni, prima della successiva cessione.

Inoltre, sempre nell'ambito di una maggiore trasparenza nei rapporti con i privati, è auspicabile la registrazione dell'operazione sul registro di pubblica Sicurezza in maniera contestuale all'operazione stessa indicando oltre alla natura, la qualità e la quantità delle merce ricevuta, il corrispettivo pattuito tra le parti e le modalità di erogazione dello stesso, anche per importi pari o inferiori al limite massimo previsto per legge per le operazioni in contanti.

Elementi, questi, da riportare sulla quietanza da rilasciare al venditore/cliente prevista dai disegni di legge in esame, da predisporre in duplice copia recante, oltre all'intestazione della ditta ed i relativi estremi camerali e fiscali, il numero progressivo dell'operazione, gli estremi fiscali del soggetto come già riportati sul Registro.

Una ulteriore garanzia nei confronti del cliente onde evitare i raggiri di cui troppo spesso le cronache sono piene; ed anche in questa direzione va la previsione di un supporto fotografico atto ad identificare con maggior chiarezza gli oggetti e i materiali presi in carico. Sarebbe opportuno affiancare tale modalità con la scansione digitale o fotocopia che consenta una più rapida immissione del dato nel registro informatizzato.

In merito all'istituzione della banca dati degli oggetti in oro, metalli preziosi o recanti pietre preziose acquistati da privati, seppure se ne apprezzino le finalità, si manifestano molte perplessità sulla concreta operatività dello stesso vista la numerosità degli oggetti coinvolti e la conseguente classificazione degli stessi al fine di una concreta tracciabilità degli stessi non esistendo un linguaggio omogeneo atto a descriverli al momento della presa in carico degli stessi.

Altrettanto significativa per la lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, è la previsione dell'estensione alle attività di compravendita di oro usato delle disposizioni in materia di antiriciclaggio relativamente all'applicazione delle norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

BENE PREZIOSO USATO

In mancanza di previsioni normative in materia, si ritiene indispensabile definire il concetto di bene prezioso usato come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge AS 327.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALI

A completamento di quanto previsto nella disegno di legge relativamente alle disposizioni fiscali, viste le evoluzioni nel settore a seguito dell'emanazione della risoluzione 92/E del 12 dicembre 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono da prevedersi l'aggiornamento dell'art. 17 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, estendendo il regime dell'inversione contabile alle cessioni di oggetti di oreficeria usata in metalli preziosi destinati al circuito della trasformazione industriale.

ISTITUZIONE DEL BORSINO DELL'ORO USATO – PUBBLICITÀ DEI PREZZI

L'istituzione del borsino dell'oro usato così come strutturato, le cui finalità sono apprezzabili ed apprezzate, potrebbe però a parere della Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio avere negative ripercussioni sia sul principio della libertà imprenditoriale sia sul principio del libero mercato, in quanto il prezzo di acquisto è funzione di diverse componenti quali ad esempio, oltre al titolo del metallo prezioso con cui è fabbricato l'oggetto, i costi di organizzazione dell'operatore. Rappresenterebbe quindi più un elemento di rigidità che di effettiva trasparenza del mercato.

In ogni caso, al fine di rafforzare i criteri di trasparenza e la tutela del consumatore, in questo caso cedente il prodotto, si potrebbe prevedere in tema di pubblicità dei prezzi, l'obbligo di esposizione, per le sole attività di "compro oro", cioè per chi svolge tale attività in modo prevalente, sia all'interno dell'esercizio sia nelle vetrine esterne su fronte strada, di una tabella recante il prezzo ufficiale, registrato nelle 24 ore precedenti, dell'oro e dell'argento fino di cui ai mercati internazionali e del relativo prezzo di acquisto da parte dell'esercente indicato nelle diverse percentuali del titolo.

PROMOZIONE DEL SETTORE ORAFO NAZIONALE

Un plauso particolare va rivolto alla previsione dell'istituzione di un Fondo per la promozione del settore orafo, fondo che da tempo il settore aveva richiesto. Soddisfazione si esprime anche per la previsione dell'istituzione del Comitato Consultivo Nazionale con compiti di indirizzo, per il processo di riqualificazione di questo importante settore dell'economia nazionale.

COMPRAVENDITE ON-LINE E SANZIONI

Sarebbe opportuno introdurre delle disposizioni che chiariscano il divieto degli acquisti on-line di oreficeria usata da privati così come il regime sanzionatorio da prevedere nei casi di non rispetto di quanto previsto dalla legge di regolamentazione.

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio esprimono soddisfazione per l'attenzione riposta dal legislatore e da questa Commissione verso la regolamentazione di un settore, il Compro oro, a forte rischio di infiltrazioni mafiose e criminali, ma che ha anche grandi potenzialità. Un settore delicato che deve garantire anche i venditori, cioè i cittadini che vendono i propri oggetti. Un settore la cui proliferazione ha provocato un danno non secondario al settore orafa italiano, specie quello dei piccoli produttori, prosciugando l'importante canale di approvvigionamento di materia prima rappresentato dall'oro cosiddetto usato che oggi, anziché essere lavorato da imprese che stanno sul mercato in maniera trasparente e quindi rivivere in nuovi gioielli, viene fuso in lingotti e avviato verso mercati di produzione extra-UE o sul mercato finanziario internazionale. Operazione questa, che porta anche a speculazioni sui prezzi che penalizzano ulteriormente il comparto.

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio in rappresentanza del settore orafa, argentero e gioielliero tutto, auspicano quindi un celere iter parlamentare del provvedimento che porti all'approvazione definitiva di questo importante disegno di legge, valido strumento per il contrasto alle attività crimino-mafiose.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (A.S. 987 e A.S. 1137)

I due disegni di legge in esame, con particolare riferimento all'Atto Senato 987, raccolgono gran parte del puntuale lavoro svolto a livello parlamentare già nelle precedenti legislature che aveva portato, all'inizio del 2010, l'assegnazione al Senato di un testo unico dopo l'approvazione da parte dell'altro ramo del parlamento. La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio accolgono quindi con soddisfazione i due disegni di legge, confidando in un percorso celere dell'iter Parlamentare affinché si possa arrivare finalmente ad una settoriale che abbia un impatto strutturale sulle imprese manifatturiere, rimettendo al centro dell'attenzione il prodotto e le imprese di produzione italiane di oreficeria, argenteria e gioielleria.

Per il raggiungimento di questi obiettivi si ritiene fondamentale il miglioramento delle condizioni di accesso dei gioielli sui mercati internazionali, poiché a causa dei dazi e delle barriere non tariffarie i gioielli italiani non possono raggiungere a prezzi concorrenziali oltre il 60% dei consumatori mondiali.

Oltre a questo è necessario rendere veramente effettiva la libera circolazione dei prodotti orafi italiani all'interno dell'Unione Europea; infatti, ancora oggi, i prodotti legalmente fabbricati in Italia sono soggetti ad ulteriori controlli e all'apposizione di marchi in molti Paesi membri.

Da considerare che, se anche il settore orafo nel suo complesso ha una forte vocazione verso l'export, continua ad essere fondamentale il sostegno promozionale del comparto, soprattutto in presenza di un mercato interno che è in grande sofferenza.

Come noto il problema della contraffazione colpisce tutte le produzioni del Made in Italy, ed il settore orafo non è esente dall'essere colpito da tale fenomeno. Per questo si ritiene indispensabile mantenere un'elevata attenzione per una efficace attività di sorveglianza del mercato da parte delle Camere di Commercio e di quanti preposti ai controlli sul territorio e alle dogane.

I disegni di legge in esame presentano a nostro parere alcuni elementi di grande importanza per le imprese del comparto.

In primis si ritiene di grande rilevanza la differenziazione dei marchi di Stato da apporre sugli oggetti da parte dei produttori italiani e quelli da parte di altri soggetti che operano nel settore, come i venditori di materie prime e gli importatori. Si accoglie con viva soddisfazione tale proposta di modifica dell'attuale normativa, modifica che è volta ad eliminare i diffusi casi di oggetti fabbricati all'estero e introdotti in Italia per la sola "punzonatura" e successivamente esportati all'estero come prodotto Made in Italy. Si rammenta che in USA il marchio di identificazione del metallo prezioso è stato depositato come marchio di origine "Made in Italy".

Oltre al danno che deriva al comparto da questa prassi illecita, vi è anche il rischio di una contestazione da parte degli USA che comprometterebbe l'immagine delle produzioni italiane nel mondo.

Altrettanto apprezzata è la previsione dell'introduzione di una nuova disciplina per le importazioni che prevede l'obbligo di evidenziare sugli oggetti provenienti da paesi extra-UE lo Stato di provenienza e impone agli importatori regole rigide e specifiche sanzioni per chi le contravviene.

Anche il nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di non conformità alla legge è accolto con soddisfazione, come la previsione della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative destinati a confluire in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e per la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero in accordo con le Organizzazioni Nazionali di Categoria maggiormente rappresentative del settore.

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio, in considerazione del susseguirsi delle crisi e per la connotazione di grande polverizzazione del settore, evidenzia la necessità di poter contare su iniziative coordinate pubblico-privato per un rilancio del comparto sui mercati internazionali.

Oltre a quanto sin qui esposto, si desidera evidenziare alcuni punti dei disegni di legge in esame che si ritengono di particolare criticità, al solo fine di rendere la normativa ancora più efficace e in linea con il processo di modernizzazione che il settore sta compiendo.

Vorremo ribadire, come già evidenziato per i disegni di legge in materia di "compro oro", che la previsione di norme riguardanti l'istituzione del borsino dell'oro usato (art. 37 del DDL 987), per regolamentare le compravendite di oreficeria usata, è da ritenersi in contrasto con il principio della libertà imprenditoriale e del libero mercato, introduce un inutile elemento di rigidità ed è comunque avulso dallo spirito e dal dettato del disegno di legge in esame che disciplina titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi di oggetti "di nuova fabbricazione".

Inoltre si sottolineano alcuni aspetti finalizzati ad adeguare il disegno di legge alle innovazioni introdotte dal mercato, alla possibilità di utilizzare sistemi aggiuntivi di controllo, ad una completa ed univoca interpretazione delle disposizioni, anche al fine di evitare possibili rilievi in sede Comunitaria e permettere una migliore attività di controllo anche da parte delle Autorità preposte ai controlli sul territorio e alle dogane.

Nel merito:

Per il comparto è ormai di rilevante importanza rendere possibile marcare i prodotti con la tecnica laser in alternativa a quella tradizionale "a pressione", che per la conformazione di molti oggetti è spesso difficile quando non impossibile effettuare.

Le moderne tecnologie consentono lavorazioni che sino ad ora non erano possibili; ciò può portare a confusione sul reale valore di ciò che si acquista quando ci si trova in presenza di oggetti prodotti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso. È necessario, perciò, giungere ad una più precisa definizione sulla possibilità di usare marchi o diciture al fine di indicare in modo inequivocabile quali prodotti rivestiti, vaporizzati o altro, siano riconducibili alla normativa sui metalli preziosi fornendo così anche al consumatore una corretta informazione.

È necessario giungere all'adozione di parametri precisi per rendere la legge settoriale in grado di adottare in modo completo il così detto "principio di equivalenza" comunitario.

Inoltre si ritiene necessario intervenire sulla terminologia sin qui adottata.

Nel merito:

Necessario eliminare le diciture "*costituito da un'impronta*" o "*impressi*" per consentire di poter apporre il marchio di identificazione anche con la tecnologia laser, poiché questa tecnologia lascia un'incisione e non un'impronta.

Opportuno anche sostituire "*oggetti*" con "*prodotti finiti*" sia per omogeneità del testo, sia per utilizzare una terminologia più precisa.

Qualche perplessità nasce dall'attuale formulazione dell'art. 7 comma 1 (DDL 987) che potrebbe portare la UE a muovere obiezione, come per altro già accaduto con il parere circostanziato emesso dalla Commissione europea nella precedente procedura di notifica a livello comunitario, tesa a consentire la libera commercializzazione in Italia di prodotti provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che rechino, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, l'indicazione del titolo in forma diversa da quella numerica (ad esempio mediante un simbolo).

Si ritiene necessario all'art. 7 comma 2 (DDL 987) precisare che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati in Italia debbano rispondere ai requisiti previsti fin dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

Anche per questo disegno di legge la Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio auspicano un forte impegno di tutte le forze parlamentari, di maggioranza e di opposizione, affinché si giunga nel breve alla sua approvazione definitiva.

Gemmologia

(AS 683)

Il settore molto complesso della gemmologia ha da sempre basato il suo rapporto con il consumatore sulla fiducia. Infatti, non è facile per un acquirente comune essere in grado di districarsi tra i vari materiali gemmologici che hanno caratteristiche così particolari e diverse non solamente tra quelle di diversa tipologia, ma anche una dall'altra della stessa tipologia, e ciò ne fa variare notevolmente il loro valore. Assolutamente impossibile se non per un occhio esperto, e spesso neppure per questo, poter distinguere tra le diverse tipologie-

Sembra quindi necessario uno strumento che possa aiutare il compratore a fare scelte consapevoli di ciò che sta acquistando.

La fornitura al cliente di informazioni utili a valutare, al momento dell'acquisto, la qualità del prodotto va nella direzione di una sua tutela.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame intendono rappresentare, di fatto, una garanzia nei confronti sia degli operatori sia dei consumatori. Il provvedimento soddisfa infatti l'esigenza da un lato di impedire il manifestarsi di comportamenti scorretti o illeciti che arrecano danni gravissimi all'immagine dell'intero settore, dall'altro costituisce un'efficace forma di tutela per gli acquirenti finali, consentendo di poter richiedere al venditore una dichiarazione in cui siano descritti i materiali gemmologici venduti.

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio ritengono opportuna una disciplina della nomenclatura dei materiali gemmologici che sia chiara e accessibile a tutti.

Una normativa che vada in questa direzione non potrà che essere di sostegno alla crescita del settore gioielliero italiano e costituirebbe anche, unitamente alle altre proposte in esame, la completa regolamentazione dell'intero comparto.

La rapida approvazione di norme che portino all'armonizzazione dell'intero comparto e alla valorizzazione di eventuali codici deontologici, vede concordi la Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio, nonché altre rappresentanze del settore come Federpietre e Assogemme che hanno collaborato per l'esame di questo disegno di legge.

Questo perché siamo certi di essere tutti convinti che una norma, *“volta a garantire un adeguato grado di tutela e informazione al consumatore”*, possa produrre effetti esclusivamente positivi per il comparto.

Tale maggior tutela è da intendersi come condizione necessaria per il consolidamento di una *“professionalità”* ancor più alta, indispensabile a tutti gli operatori della filiera in ragione delle mutate condizioni di mercato, al fine di evitare pratiche poco chiare, confuse e negative per gli interessi sia degli operatori sia dei consumatori.

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio ritengono necessaria l'emanazione di uno strumento normativo in grado di favorire la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità del materiale gemmologico ed inoltre auspicano che la regolamentazione in materia gemmologica debba avere come obiettivi:

- 1) tutelare il consumatore rendendolo quanto più possibile edotto sulle caratteristiche del materiale gemmologico che acquista;
- 2) rendere responsabile l'operatore (importatore, grossista, fabbricante, dettagliante) in merito alla denominazione e alla qualità delle merci che offre in vendita al cliente;
- 3) ostacolare la concorrenza sleale di operatori, che anche per semplice incompetenza, usano terminologie non corrette che possono indurre in errore l'acquirente;
- 4) costituire uno strumento senza carattere vessatorio, ma che tuteli e promuova la professionalità di chi opera nel comparto orafa;
- 5) favorire, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, campagne di comunicazione pubbliche tese a promuovere la conoscenza delle gemme e delle loro peculiarità.

Pertanto La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio esprimono un sostanziale parere favorevole verso il disegno di legge in esame, anche se ritengono necessari interventi emendativi al fine di evitare possibili interpretazioni che renderebbero il provvedimento poco funzionale al raggiungimento degli scopi prefissi.

Nel merito:

All'articolo 2, comma 1, punto c, il quale recita che si intende per "*materiale modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche*" va prevista, con riferimento all'intervento umano, la possibilità di modificare entrambe le caratteristiche sia chimiche che fisiche del materiale stesso. Pertanto si auspica di integrare il testo come segue:

*omissis.-.....**modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o anche in quelle fisiche;***

si propone di inserire tra le disposizioni generali di cui all'art. 5 il seguente comma al fine di rendere più fruibile il concetto di certificazione e distinguerlo chiaramente dalla dichiarazione di cui all'art. 6, onde evitare il rischio che tali terminologie siano usate come sinonimi:

"I documenti attestanti le caratteristiche e la natura del materiale gemmologico sono denominati 'certificazione' unicamente nel caso il rilascio avvenga da parte dei laboratori di cui all'art. 7".

Di conseguenza, si richiede di emendare l'art.8 comma 1 punto a) come di seguito:

“Chiunque rilasci documenti di analisi gemmologica denominandoli o includendo il termine certificazione, senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 e 30.000 euro”;

Con riferimento al Capo III , in merito alle sanzioni, preme sottolineare come l’art. 8 comma 1 punto b) accomuni dal punto di vista sanzionatorio sia la dichiarazione riportante "indicazioni diverse da quelle previste dalla legge" per casuale errore di fatto e non comportante dolo, sia quella dovuta ad intento fraudolento e comportante dolo.

Al fine di distinguere chiaramente tra i due casi, si propone di inserire, all'art.8, comma 1 punto b) dopo le parole “presente legge” il periodo:

“ atte a procurare all'autore vantaggi economici con acclarati frode e dolo e non dovute ad errori di fatto da essi esenti”.

La Consulta Nazionale Produttori Orafi e Federpreziosi Confcommercio auspicano anche per questa proposta di legge un iter veloce per la sua approvazione definitiva.